



COMUNE DI LONGARE

Provincia di Vicenza

Via G. Marconi n. 26

36023 - Longare

DELIBERAZIONE N. 51 DEL 28/06/2021

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TARI: APPROVAZIONE P.E.F. E TARIFFE PER L'ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno** addì **ventotto** del mese di **Giugno** alle ore **20:45**, in presenza presso il Municipio e in collegamento tramite videoconferenza, nel rispetto sia di quanto stabilito dall'art. 73 del d.l. n. 18/2020, sia dall'art. 13 del D.P.C.M. 02-03-2021, sia del Decreto del Sindaco n. 19 del 13-11-2020, convocato in seguito a regolari inviti, si è riunito in seduta straordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale così composto:

		Presenti	Assenti
ZENNARO MATTEO	Presidente	X	
OZZI BARBARA	Consigliere	X (Videoconferenza)	
WALCZER BALDINAZZO MICHELE	Consigliere	X (Videoconferenza)	
BERNO FRANCESCO	Consigliere	X (Videoconferenza)	
PANAROTTO ALFONSO	Consigliere	X (Videoconferenza)	
PASQUALOTTO BARBARA	Consigliere	X (Videoconferenza)	
LUCATELLO MICHELE	Consigliere	X (Videoconferenza)	
BERTOLDO GUIDO LUCA	Consigliere	X (Videoconferenza)	
BURLIN VALERIO	Consigliere	X (Videoconferenza)	
VERLATO MAURO MARCELLO	Consigliere	X (Videoconferenza)	
DONADELLO MARIACHIARA	Consigliere	X (Videoconferenza)	
CARIOLATO RICCARDO	Consigliere		X
PETTENUZZO RAFFAELE	Consigliere	X (Videoconferenza)	
		Presenti: 12	Assenti: 1

Partecipano all'adunanza, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto Comunale, gli assessori esterni:

- CARLI Marco (presente presso la sede municipale);
- CARLI Lucia (in collegamento in videoconferenza).

Sono assenti gli assessori esterni CRIVELLARO Fabio e PROSDOCIMI Monica.

Partecipa alla seduta, in presenza presso il Municipio, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 267 del 2000, il segretario comunale, Stefano FUSCO.

Constatato legale il numero degli intervenuti nei termini di cui sopra, il sig. ZENNARO Matteo, nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Relazione il vicesindaco, assessore Marco Carli.

Verlato: apprezza il ristoro a favore delle attività produttive; sottolinea – tuttavia – il previsto rincaro delle tariffe. E' dell'opinione che Soraris dovrebbe essere sensibilizzata per meglio venire incontro alle esigenze ed alle necessità della collettività insediata.

Sindaco: ricorda come si tratti di incrementi dettati da norme di rango superiore che – di fatto – obbligano a tali scelte. Tratta – brevemente – dei possibili e probabili scenari futuri in tema di aggregazioni societarie e gestione dei rifiuti a livello di bacino.

Pettenuzzo: osserva che, paradossalmente, mentre aumenta la percentuale di differenziazione dei rifiuti aumenta anche l'importo complessivo delle tariffe globalmente a carico della collettività e – di conseguenza – aumentano gli importi delle tariffe per le singole utenze. Evidenzia come risulti difficile spiegare questo ai cittadini.

Carli Marco: si sofferma sugli aumenti dei costi dei trasporti dei rifiuti e sulla diminuzione dei guadagni a fronte del recupero e del riciclo di talune tipologie di rifiuti stessi. Ricorda poi come Soraris – avendo evitato di aumentare le tariffe negli anni passati – non sia stata (e non sia tutt'ora) in grado di introitare risorse e quindi non sia stata (e non sia tutt'ora) in grado di sviluppare soluzioni di investimento per evoluzioni societarie e finanziarie.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- a seguito dell'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27/12/2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27/04/1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 147/2013 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997;

RICHIAMATE le deliberazioni di ARERA:

- n. 443/2019, in particolare l'articolo 6, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dell'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 reattiva all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;

- n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;

DATO ATTO che la succitata deliberazione ARERA n. 443/2019 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'articolo 6 che sulla base della normativa vigente, il soggetto gestore (Soraris Spa) predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

PRESO ATTO CHE l'"Ente territorialmente competente" è definito da ARERA nell'allegato A alla citata deliberazione, come l'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, laddove esso sia stato costituito e sia operativo. In caso contrario, e salvo diverse disposizioni, sia individuato nel Comune.

ATTESO che lo stesso articolo 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente;

OSSERVATO che il competente Ufficio Tributi del comune ha provveduto a verificare, con esito positivo, la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, attuando quindi la validazione dello stesso;

EFFETTUATA con esito positivo la procedura di validazione del piano finanziario;

ESAMINATE altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le "linee guida interpretative", rese disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, del 23 dicembre 2019 ed in particolare le risultanze relative ai fabbisogni standard anno 2018, da utilizzare come benchmark di confronto per la quantificazione dei coefficienti di gradualità della componente a conguaglio di cui all'art. 16 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

RITENUTO per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario, **allegato A**), e di trasmettere lo stesso all'ARERA, ai fini della successiva approvazione come previsto dall'art. 6 della deliberazione n. 443/2019;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della tariffa corrispettiva servizio rifiuti (TARI) approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 12/04/2021;

VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

VISTI, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 147/2013, il quale prescrive che in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 652, della Legge 147/2013, che stabilisce che il Comune, nella commisurazione della suddetta tariffa, tiene conto dei criteri determinati dal DPR 158/99;
- il comma 5 dell'articolo 30 del D.L. 22/03/2021, n. 41 - conv. con modificazioni dalla L. 21/05/2021, n. 69, che dispone che limitatamente all'anno 2021, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti,

entro il 30/06/2021;

RICHIAMATO il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, come sopra validato, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quelle delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 147/2013 in base al quale "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

TENUTO CONTO che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2021 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

ESAMINATE inoltre le "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della L. 147/2013", emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23/12/2019;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

RILEVATO che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2021 e quelle delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per il 2020, non rispetta i limiti di cui all'art. 3 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, e che pertanto verrà effettuata istanza per il superamento del limite di crescita data la necessità di garantire l'equilibrio economico-finanziario al gestore;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2021 suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'**allegato B**) della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

VISTO che l'art. 1, comma 660 della Legge 147/2013 prevede che il comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e) del comma 659 e che la copertura può essere disposta attraverso apposita autorizzazione di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

CONSIDERATO che i Comuni possono concedere riduzioni TARI alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche a valere sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto n. 59033 del 1° aprile 2021, che a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID 19 hanno dovuto sostenere maggiori spese o sono state obbligate alla chiusura temporanea o comunque hanno subito limitazioni all'esercizio della propria attività;

VALUTATO di prevedere le seguenti riduzioni:

- a) riduzione (€ 13.966,50) pari al 10,36% della parte variabile della tariffa dovuta dalle utenze domestiche con esclusione delle "seconde case" e delle "locazioni a cittadini statunitensi";
- b) riduzione (€ 40.545,03) pari al 100% della parte fissa e pari al 100% della parte variabile della tariffa dovuta dalle seguenti categorie non domestiche:
 - Cat. 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;
 - Cat. 7 - Alberghi con ristorante (con esclusioni dell'utenza denominata "ex Sito Pluto");
 - Cat. 8 - Alberghi con ristorante;
 - Cat. 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli;
 - Cat. 15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato;
 - Cat. 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista;
 - Cat. 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;
 - Cat. 24 - Bar, caffè, pasticceria;
 - Cat. 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari (con esclusione

del supermercato);

- Cat. 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio;

DATO ATTO che il soggetto gestore Soraris Spa:

- ha già emesso per l'anno 2021 una fatturazione di acconto pari al 95% della parte normalizzata (fissa e variabile), con applicazione delle tariffe 2020 e conguaglio svuotamenti anno 2020 da pagare in due rate, la prima (o la rata unica) con scadenza 31 maggio 2021 e la seconda con scadenza 30/09/2021;
- emetterà, nel 2022, una fattura contenente il saldo della parte normalizzata, con applicazione delle tariffe approvate per l'anno 2021 ridotte delle agevolazioni contenute nella presente deliberazione, il conguaglio della parte puntuale 2021 e l'acconto della parte normalizzata 2022 calcolata sulle tariffe 2021;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 296/2006, prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 214/2011, come modificato dall'art. 15-bis del D. L. 34/2019, convertito dalla Legge 58/2019: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 360/1998*";
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del D. L. 34/2019, convertito dalla Legge 58/2019 la pubblicazione effettuata a norma del comma 15 acquista efficacia a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/992;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del tributo ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata per appello nominale e voto palese, ai sensi di legge,

Presenti: dodici
Favorevoli: nove
Contrari: tre (Verlato, Donadello, Pettenuzzo)
Astenuiti: ///

DELIBERA

1. **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **di approvare** il Piano Finanziario, **allegato A)** della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. **di approvare** le tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021 di cui all'**allegato B)** della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. **di dare atto** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati così come risultante dal Piano Finanziario;
5. **di prevedere** le seguenti riduzioni:
a) riduzione (€13.966,50) pari al 10,36% della parte variabile della tariffa dovuta dalle utenze domestiche

con esclusione delle "seconde case" e delle "locazioni a cittadini statunitensi";

b) riduzione (€ 40.545,03) pari al 100% della parte fissa e pari al 100% della parte variabile della tariffa dovuta dalle seguenti categorie non domestiche:

- Cat. 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;
- Cat. 7 - Alberghi con ristorante (con esclusioni dell'utenza denominata "ex Sito Pluto");
- Cat. 8 - Alberghi con ristorante;
- Cat. 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli;
- Cat. 15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato;
- Cat. 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista;
- Cat. 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;
- Cat. 24 - Bar, caffè, pasticceria;
- Cat. 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari (con esclusione del supermercato);
- Cat. 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

6. di prendere atto che il soggetto gestore Soraris Spa:

- ha già emesso per l'anno 2021 una fatturazione di acconto pari al 95% della parte normalizzata (fissa e variabile), con applicazione delle tariffe 2020 e conguaglio svuotamenti anno 2020 da pagare in due rate, la prima (o la rata unica) con scadenza 31 maggio 2021 e la seconda con scadenza 30/09/2021;
- emetterà, nel 2022, una fattura contenente il saldo della parte normalizzata, con applicazione delle tariffe approvate per l'anno 2021 ridotte delle agevolazioni contenute nella presente deliberazione, il conguaglio della parte puntuale 2021 e l'acconto della parte normalizzata 2022 calcolata sulle tariffe 2021

7. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la deliberazione entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote ed i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

8. di trasmettere ad ARERA il PEF ed i suoi documenti per l'approvazione definitiva.

Dopodiché, a seguito della seguente votazione, effettuata per appello nominale e voto palese, ai sensi di legge:

Presenti: dodici

Favorevoli: nove

Contrari: tre (Verlato, Donadello, Pettenuzzo)

Astenuti: ///

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, in considerazione dell'urgenza di provvedere rapidamente ad attuare quanto sopra, anche per le motivazioni di cui in premessa e che s'intendono qui trascritte e riportate, come parte integrante del presente dispositivo.

PARERE TECNICO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Data e ora firma: 23/06/2021 09:29:36

IL RESPONSABILE
DELL'I.C.I., I.M.U. E T.I.A. AREA ECONOMICO-
FINANZIARIA
F.to ELISABETTA CARLAN

hashcode firma
fb6c0ab0060754d4e7a49b5830983d0646b239747c1791074
c30c09cff438de6

PARERE CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Data e ora firma: 23/06/2021 09:30:32

IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
F.to PIETRO FABRIS

hashcode firma
fb6c0ab0060754d4e7a49b5830983d0646b239747c1791074
c30c09cff438de6

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to ZENNARO MATTEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FUSCO STEFANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.